



CAMERA DI COMMERCIO  
COSENZA

**BANDO PER LA  
CONCESSIONE DI  
CONTRIBUTI PER  
SISTEMI DI VIDEO  
SORVEGLIANZA  
DIGITALE**

**II EDIZIONE**

## Chi può partecipare

Imprese di tutti i settori con sede legale nella provincia di Cosenza.

## Spese ammissibili

- Sistemi di video allarme antirapina in grado di interagire direttamente con gli apparati in essere presso le sale e le centrali operative;
- Sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, sistemi biometrici per l'accesso a locali protetti, sistemi antintrusione con allarme acustico;
- Dispositivi di illuminazione notturna.

## Presentazione delle domande

Esclusivamente in modalità telematica su [www.telemaco.it](http://www.telemaco.it)

## Tempi e scadenze

Dalle ore 09:00 del 08/06/2023  
al 31/10/2023



## DOTAZIONE FINANZIARIA E CARATTERISTICHE

**€ 100.000**

Risorse  
stanziare per  
l'iniziativa

**€ 5.000**

Importo  
massimo del  
contributo

**50%**

Contributo a  
fondo  
perduto

**BANDO**

**PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER SISTEMI DI VIDEO SORVEGLIANZA DIGITALE**

**II EDIZIONE**

*Approvato con delibera di Giunta camerale*

*n. 29 del 14.04.2023*



## SOMMARIO

|  |           |
|--|-----------|
| <b>ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ .....</b>   | <b>3</b>  |
| <b>ART. 2 – CARATTERISTICHE DEL VOUCHER.....</b>   | <b>3</b>  |
| <b>ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI.....</b>  | <b>3</b>  |
| <b>ART. 4 - SOGGETTI ESCLUSI.....</b>  | <b>6</b>  |
| <b>ART. 5 - SPESE AMMISSIBILI .....</b>  | <b>6</b>  |
| <b>ART. 6 - SPESE NON AMMISSIBILI .....</b>  | <b>7</b>  |
| <b>ART. 7 - REGIME &lt;&lt;DE MINIMIS&gt;&gt; .....</b>  | <b>8</b>  |
| <b>ART. 8 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....</b>   | <b>8</b>  |
| <b>ART. 9– RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER .....</b>  | <b>10</b> |
| <b>ART. 10 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE.....</b>  | <b>11</b> |
| <b>ART. 11 - RESPONSABILE E TEMPI DEL PROCEDIMENTO .....</b>   | <b>11</b> |
| <b>ART. 12 – CONCESSIONE E DINIEGO DEL VOUCHER .....</b>   | <b>12</b> |
| <b>ART. 13 – ANNULLAMENTO E REVOCA DEL PRESENTE BANDO .....</b>  | <b>12</b> |
| <b>ART. 14 - CONTROLLI .....</b>   | <b>12</b> |
| <b>ART. 15 – NORMATIVA APPLICABILE.....</b>  | <b>13</b> |
| <b>ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – DLGS 30 GIUGNO 2003, N. 196 E S.M.I. E REGOLAMENTO UE 2016/679(GDPR) .....</b> | <b>13</b> |



#### **ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ**

1. La Camera di Commercio di Cosenza, nell'ambito delle iniziative istituzionali programmate per l'esercizio 2023 intende promuovere e sostenere la realizzazione degli investimenti in sistemi di videosorveglianza digitale attraverso l'assegnazione di voucher al 50% degli investimenti diretti a tale scopo.
2. Il voucher viene concesso applicando le disposizioni previste dal regime "de minimis" così come definito dall'Unione Europea (Regolamento della Commissione Europea n. 1407/2013, Regolamento della Commissione Europea n.1408/2013 nonché del Regolamento CE n.360 del 25/04/2012 pubblicato sulla GUCE – L 114/8 del 26/04/2012) e con le modalità e nei termini di cui alle seguenti norme di attuazione.
3. Il voucher sarà oggetto di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti, ai sensi dell'Art. 52 L. 23/2012 e nel SIAN per il settore agricoltura.
4. Il presente bando disciplina i criteri e le modalità per l'assegnazione dei voucher in oggetto.

#### **ART. 2 – CARATTERISTICHE DEL VOUCHER**

1. La Camera assegna voucher alle imprese che, sulla base dei requisiti indicati nei successivi articoli, abbiano previsto di effettuare gli investimenti previsti nel presente bando.
2. Il voucher è pari al 50% della spesa prevista ed è calcolato sulla base degli importi al netto dell'IVA dei preventivi di spesa. Tale contributo è maggiorato al 60% nel caso di Imprenditore (ditta individuale) oppure di socio (nel caso di società) diversamente abile (portatore di handicap così come definito dall'art.3 della legge n°104 del 5 febbraio 1992).
3. Alle imprese in possesso del rating di legalità<sup>1</sup> verrà riconosciuta una premialità di euro 250,00 e nel rispetto dei pertinenti massimali *de minimis*.
4. Ciascuna impresa potrà ottenere un solo voucher nel limite massimo di Euro 5.000,00 (cinquemila euro). L'investimento minimo richiesto è pari ad Euro 1.000,00 al netto di Iva.
5. La dotazione finanziaria complessiva destinata all'iniziativa, di cui al presente bando, è pari a complessivi Euro 100.000,00, fatta salva la facoltà della Giunta camerale di effettuare ulteriori rifinanziamenti.
6. I contributi verranno concessi secondo le graduatorie stilate ed approvate secondo le prescrizioni del presente bando fino ad esaurimento del suddetto plafond o del suo rifinanziamento.
7. Il contributo sarà erogato al netto della ritenuta del 4% prevista dalla normativa fiscale vigente.

#### **ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI**

1. Sono ammesse al beneficio del voucher camerale di cui al presente bando le imprese, operanti in tutti i settori economici, esercitate in forma individuale o collettiva, che rientrino nella definizione di micro, piccola e media impresa<sup>2</sup> data dalla normativa europea e che abbiano le seguenti caratteristiche:

<sup>1</sup> Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.

<sup>2</sup> Ai sensi della Raccomandazione 361/2003/CE del 6 maggio 2003 microimpresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone (calcolate in termini U.L.A.- unità lavorative annue) e il cui fatturato o totale di bilancio non superi i 2 milioni di euro; piccola impresa è definita



- 1.1. abbiano la sede legale iscritta al Registro delle Imprese della Camera di commercio di Cosenza;
- 1.2. abbiano effettuato la denuncia o la segnalazione certificata di inizio attività al Registro delle Imprese alla data di presentazione della domanda di contributo (a tale fine farà fede l'indicazione contenuta nella visura del registro imprese);
- 1.3. siano in regola con il pagamento del diritto annuale.

Qualora l'impresa nel corso del procedimento istruttorio risulti non in regola con il pagamento del diritto annuale, non potendone avere consapevolezza (ad esempio perché risulta debitrice di importi relativi a cd minimi a ruolo) potrà regolarizzare la sua posizione, pena l'inammissibilità della domanda, entro 7 gg lavorativi dalla richiesta che sarà inoltrata dall'Ufficio a mezzo posta elettronica all'indirizzo (o gli indirizzi) indicati sulla domanda telematica di contributo. Per gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata si consiglia l'abilitazione alla ricezione da caselle di posta tradizionale. Ad ogni buon fine, al fine di velocizzare il procedimento istruttorio, si raccomanda di verificare la propria posizione col pagamento del diritto annuale, prima di presentare la domanda, presso l'Ufficio 7 – Sportelli Polifunzionali della Camera di commercio.

- 1.4. non abbiamo pendenze in corso con la Camera di Commercio di Cosenza.

Ai fini del presente bando si considera "pendenza in corso" qualsiasi debito- diverso da quello da diritto annuale - nei confronti della Camera di Commercio di Cosenza e/o della sua Azienda Speciale PromoCosenza, certo nella sua esistenza, determinato nel suo importo, notificato e/o contestato al debitore, scaduto e non pagato nella giusta misura. Qualora l'impresa nel corso del procedimento istruttorio risulti avere "pendenze in corso", di cui non poteva avere consapevolezza, dovrà regolarizzare la sua posizione, pena l'inammissibilità della domanda, entro 7 gg lavorativi dalla richiesta che sarà inoltrata dall'Ufficio a mezzo posta elettronica all'indirizzo (o gli indirizzi) indicato sulla domanda telematica di voucher. Per i debiti non ancora scaduti alla predetta data, l'erogazione del voucher camerale sarà effettuata solo a seguito dell'integrale pagamento della somma dovuta alla Camera e/o a PromoCosenza.

- 1.5. siano in possesso di regolarità contributiva (DURC), in ogni fase del procedimento, con possibilità di sanare entro un termine fissato dal RUP qualora, risultati regolari nella fase della concessione, non lo siano nelle fasi successive;

- 1.6. per i legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159

---

come un'impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone (calcolate in termini U.L.A.) e il cui fatturato o totale di bilancio non superi i 10 milioni di euro; media impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone (calcolate in termini U.L.A.), il cui fatturato non superi i 50 milioni di euro oppure il totale di bilancio non superi i 43 milioni di euro.

I requisiti sono cumulativi nel senso che devono sussistere tutti contemporaneamente. Il numero di dipendenti occupati è calcolato in unità lavorative annue (U.L.A.) ed è pari al numero di dipendenti a tempo pieno durante l'anno, conteggiando il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno o che hanno lavorato a tempo parziale o come lavoratori stagionali come frazioni di U.L.A. . L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile chiuso.

Il fatturato annuo e il totale bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile approvato e vengono calcolati su base annua, se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, ha superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie dei dipendenti o le soglie finanziarie, perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se il superamento avviene per due esercizi consecutivi. Se si tratta di impresa di nuova costituzione, i cui conti non siano ancora stati approvati, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso. Se l'impresa è "associata" o "collegata", i dati dei dipendenti e i dati finanziari sono determinati aggregando i dati dell'impresa stessa ai dati delle eventuali imprese associate o collegate.



(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);

- 1.7. non siano in stato di difficoltà, ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento 651/2014/UE della Commissione europea;
- 1.8. non si trovino in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (liquidatorio e in continuità), amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o controllata del sovraindebitamento;
- 1.9. siano attive nei settori ammissibili ai Regolamenti di esenzione De Minimis CE 1407/2013 (De Minimis generale) e 1408/2013 (De Minimis Agricoltura);
- 1.10. siano senza protesti a carico per vaglia cambiari, tratte accettate, assegni;
- 1.11. siano in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
- 1.12. abbiano restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata già disposta la restituzione;
- 1.13. non abbiano ottenuto altri contributi di fonte pubblica, né abbiano richiesto o abbiano ottenuto benefici fiscali riguardanti il medesimo intervento;
- 1.14. il titolare non sia anche socio amministratore di società di persone partecipanti al bando;
- 1.15. il titolare non sia anche socio di maggioranza o amministratore di società partecipanti al bando;
- 1.16. la maggioranza dei soci in caso di società non coincida con la maggioranza dei soci di altra società partecipanti al bando;
- 1.17. il socio di maggioranza non sia anche socio e/o amministratore di altra società partecipanti al bando
- 1.18. non si trovino in una posizione di controllo, diretto o indiretto, o di collegamento ai sensi dell'art 2359 del Codice civile, con imprese partecipanti al bando;
- 1.19. non avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario con altre società partecipanti al bando;
- 1.20. non abbiano dichiarato agli atti del Registro Imprese la medesima sede legale di altra impresa partecipante;
- 1.21. i preventivi di spesa/le fatture in fase di rendicontazione non siano emesse dai soggetti indicati nell'art. 6, lettera 2.
- 1.22. non abbiano forniture in essere con la Camera di commercio di Cosenza ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 1353.
- 1.23. accettino le condizioni del bando impegnandosi a rispettare quanto in esso prescritto sia al momento della presentazione della domanda che durante l'intero periodo di validità del bando avendo presente che i requisiti di ammissibilità devono essere mantenuti dal momento della domanda di concessione fino alla liquidazione del contributo.
- 1.24. accettino la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi (Codice fiscale e Ragione sociale o, nel caso delle ditte individuali, nome, cognome ed eventuale nome della ditta) e

<sup>3</sup> Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere attività di orientamento e formazione e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.



dell'importo del contributo concesso ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza.

2. L'eventuale perdita dei requisiti prima della concessione del voucher/liquidazione del contributo (ad esempio per cessazione attività, avvio di procedure concorsuali, aumento dei limiti dimensionali rispetto ai parametri di cui al paragrafo precedente o cancellazione dell'impresa) determinerà l'esclusione dai benefici.

#### **ART. 4 - SOGGETTI ESCLUSI**

1. Sono escluse dall'ammissione al voucher:

- le imprese che, per le stesse voci di spesa, beneficiano di altri finanziamenti o contributi pubblici;
- le imprese il cui titolare sia anche socio amministratore di società partecipanti al bando;
- le imprese il cui titolare sia anche socio di maggioranza o amministratore di società partecipanti al bando;
- società nelle quali la maggioranza dei soci coincida con la maggioranza dei soci di altra società partecipanti al bando;
- società nelle quali il socio di maggioranza sia socio e/o amministratore di altra società partecipanti al bando;
- le imprese che abbiano qualunque tipo di partecipazione reciproca a livello societario con altre società partecipanti al bando;
- le imprese di qualunque forma giuridica che abbiano dichiarato agli atti del Registro Imprese la medesima sede legale;
- le imprese che operano nei settori di attività esclusi dalla normativa sugli aiuti di stato "de minimis";
- le imprese che non abbiano i requisiti previsti dal presente Bando.

2. Non possono presentare domanda di partecipazione al presente bando le imprese che svolgono in maniera esclusiva le seguenti attività:

- fabbricazione, lavorazione o distribuzione del tabacco;
- attività che svolgono in maniera esclusiva o prevalente l'attività di agenzia scommesse e gioco d'azzardo (sale slot machine ecc.);
- attività che implicano l'utilizzo di animali vivi a fini scientifici e sperimentali;
- gioco d'azzardo, ricerca sulla clonazione umana;
- attività di puro sviluppo immobiliare;
- attività di natura puramente finanziaria (p. es. attività di trading di strumenti finanziari).
- 

3. Variazioni nella descrizione dell'attività denunciata al registro imprese successive e a seguito di avvisi di procedimento di esclusione comunicati dalla Camera per attività non ammesse non comportano la riammissione a voucher.

#### **ART. 5 - SPESE AMMISSIBILI**

1. Sono considerate ammissibili solo l'acquisto e installazione di impianti o sistemi di nuova fabbricazione, esclusi gli ampliamenti e gli adeguamenti dei preesistenti., al netto di IVA e di altre imposte e tasse relative a:

1.1 Sistemi di video allarme antirapina in grado di interagire direttamente con gli apparati in essere presso le sale e le centrali operative della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri o degli Istituti di Vigilanza, conformemente ai principi predisposti dal Garante per la protezione dei dati personali.



1.2 Sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, sistemi biometrici per l'accesso a locali protetti, sistemi antintrusione con allarme acustico.

1.3 Dispositivi di illuminazione notturna, esterni ai locali aziendali, installati allo scopo di consentire la vista dell'interno dei locali aziendali e quindi anche la presenza di eventuali intrusi.

Per rendere attuabile il collegamento dei sistemi alle centrali operative delle forze dell'ordine occorre che i sistemi detti abbiano le caratteristiche tecniche minime descritte nell'Allegato del presente Bando.

2. Le spese che si prevede realizzare devono essere effettuate presso la sede o le unità locali ubicate nella provincia di Cosenza.

3. L'unico documento contabile giustificativo della spesa è la fattura elettronica da produrre nel formato pdf estratto dal sistema di fatturazione elettronica, nella quale devono essere indicati il codice univoco del cliente, unitamente alla ricevuta di trasmissione al SDI (sistema di interscambio della fatturazione elettronica). Nel caso non si tratti di soggetti tenuti, occorre una dichiarazione sostitutiva relativa al regime fiscale di esenzione dall'obbligo di fatturazione elettronica. Le fatture richieste in fase di rendicontazione relative alle spese per cui si chiede il contributo camerale devono essere emesse ed integralmente pagate entro il giorno di invio telematico della domanda.

4. La data del pagamento è quella in cui si perfeziona la compravendita, non quella di effettivo addebito in conto corrente dell'importo pagato.

5. La sola modalità di pagamento ammessa è il bonifico completo del codice TNR o CRO.

**6. Non** sono ammessi altri tipi di documentazione bancaria in luogo dell'estratto di conto corrente ufficiale di periodo **completo intestato alla impresa** rilasciato dall'istituto di credito a comprova dell'avvenuta esecuzione del bonifico. Non sono ammessi a pena di esclusione **estratti scaricabili dai sistemi di home banking, liste movimenti seppure rilasciate dagli istituti di credito.**

**7. Non sono ammessi pagamenti su conto corrente personale del titolare o del rappresentante dell'impresa.**

8. Non sono ammesse compensazioni di pagamento.

#### ART. 6 - SPESE NON AMMISSIBILI

1. Sono escluse le seguenti categorie di spese:

- 1.1. i canoni, compresi quelli riferiti ad investimenti in leasing, il noleggio di impianti/attrezzature;
- 1.2. beni ceduti in comodato;
- 1.3. acquisto per smartphone e telefonia mobile;
- 1.4. PC fissi e portatili, Stampanti, Server e attrezzature di ufficio;
- 1.5. spese amministrative e di gestione o comunque per servizi continuativi periodici;
- 1.6. le spese le cui fatture indicano "spese di consulenza";
- 1.7. acquisti di beni destinati alla vendita;
- 1.8. spese relative a fatture emesse dal beneficiario;
- 1.9. interventi di edilizia anche se strettamente legati all'installazione dei predetti dispositivi;
- 1.10. Spese sostenute in un periodo antecedente l'adozione del presente bando;
- 1.11. spese non riconducibili a una categoria di spese prevista dal Bando e che non siano direttamente imputabili all'intervento oggetto di finanziamento;





1.12. che non siano verificabili in base a un metodo controllabile al momento della rendicontazione finale delle spese;

1.13. **che non sono sostenute da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica** vigente e per le quali è venuto meno il principio della tracciabilità, ovvero spese per le quali i pagamenti non sono stati effettuati mediante bonifico bancario con evidenza dell'addebito sul c/c bancario.

2. I beni e i servizi devono essere acquistati da terzi che non abbiano relazioni con l'acquirente. In particolare:

2.1 l'impresa beneficiaria e i fornitori non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario;

2.2 non possono essere agevolati beni e servizi forniti da soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo siano presenti soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti;

2.3 non possono, altresì, essere agevolati i beni e i servizi oggetto di compravendita tra due imprese che siano e/o si siano trovate nelle condizioni di essere considerate tra loro "controllate" o "collegate" (art. 2359 del codice civile) o siano entrambe partecipate da medesimi altri soggetti;

2.4 non possono essere agevolabili beni o servizi resi da imprese partecipanti al presente bando

2.5 essere associazioni non commerciali

2.6 avere la sede legale e/ operativa coincidente con l'impresa partecipante o con la residenza del titolare o amministratore della stessa

#### ART. 7 - REGIME <<DE MINIMIS>>

1. Il presente voucher è concesso in regime <<de minimis>> ai sensi dei regolamenti CE 1407/2013 e CE 1408/2013.

2. I limiti previsti comprendono qualsiasi voucher accordato da qualsiasi ente pubblico quale aiuto <<de minimis>>, indipendentemente dalla sua forma e dagli obiettivi, ai sensi dei sopra citati regolamenti.

3. Il voucher sarà oggetto di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti, ai sensi dell'Art. 52 L. 23/2012 e nel SIAN per il settore agricoltura.

4. La verifica del rispetto delle soglie de minimis di cui ai regolamenti sopra citati verrà effettuata attraverso l'iscrizione degli aiuti individuali sul RNA, Registro nazionale degli aiuti di Stato e sul SIAN, sistema informativo unificato di servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale per le imprese agricole.

#### ART. 8 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda di concessione del voucher, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e/o titolare, e deve essere redatta, sempre **a pena di esclusione**, utilizzando esclusivamente il "Modello 1 – domanda di voucher ed elenco delle spese previste", **compilato in tutte le sue parti**, nel quale l'impresa dichiara il possesso dei requisiti di partecipazione e indica l'elenco delle spese da sostenere specificando, la sede di realizzazione degli investimenti, il fornitore e l'importo con separata indicazione dell'IVA.

2. La domanda dovrà inoltre contenere l'impegno del richiedente:

2.1 a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione, che si rendesse necessario acquisire in sede di istruttoria, sotto pena di inammissibilità della domanda al finanziamento richiesto;



- 
- 2.2 a presentare tempestivamente, su richiesta della Camera, la documentazione giustificativa delle affermazioni o dichiarazioni rilasciate al momento della presentazione della domanda;
- 2.3 a collaborare al monitoraggio e alla valutazione dell'esito della iniziativa;
- 2.4 la dichiarazione di conformità all'originale di tutti i documenti presentati.
3. Al Modello 1, devono essere allegati (anche riuniti in solo file) i seguenti documenti:
- 3.1 Preventivi relativi all'acquisto ed alla installazione degli impianti;
- 3.2 Ricevuta del pagamento dell'imposta di 16 euro – effettuata con Pago PA utilizzando il seguente link camerale  
[https://pagamentonline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAA\\_CS](https://pagamentonline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAA_CS) avendo cura di valorizzare dal menu a tendina “Servizio\*” il valore “Bandi ed Iscrizioni” e digitare nel campo “Causale\*” il titolo del bando.
4. La domanda di concessione del voucher deve essere presentata alla Camera di Commercio di Cosenza dalle **ore 09:00 del 08.06.2023 al 31.10.2023** esclusivamente con invio telematico, a pena di esclusione.
5. L'esito della concessione verrà effettuata mediante graduatorie intermedie entro il termine ultimo di concessione sopra fissato.
6. Per l'invio telematico è necessario:
- a. registrarsi ai servizi di consultazione e invio pratiche di telemaco secondo le procedure disponibili all'indirizzo: [www.registroimprese.it](http://www.registroimprese.it);
  - b. si riceverà e-mail con credenziali per l'accesso, nel tempo massimo di 48 ore;
  - c. collegarsi al sito [www.registroimprese.it](http://www.registroimprese.it);
  - d. compilare il Modello base della domanda seguendo il percorso: Sportello Pratiche, Servizi e-gov, Contributi alle imprese, Crea modello, Avvia compilazione;
  - e. procedere con la funzione Nuova che permette di creare la pratica telematica;
  - f. procedere con la funzione Allega che consente di allegare alla pratica telematica tutti i documenti obbligatori trasformati in Pdf e firmati in P7M (firmati digitalmente, mediante la Carta Nazionale dei Servizi/Firma Digitale del Titolare/Legale rappresentante);
  - g. inviare la pratica, allegando la documentazione presente nel presente articolo. La modulistica è scaricabile dal sito camerale [www.cs.camcom.it/](http://www.cs.camcom.it/) nel frame “Far crescere l'impresa” alla voce “Avvisi e Bandi” (selezionare “Bando Video Sorveglianza Digitale -II Edizione”).
7. La trasmissione della domanda può avvenire anche mediante professionista abilitato, atteso che i documenti **devono essere a pena di esclusione firmati digitalmente**, come sopra detto, **esclusivamente dal Titolare/Legale rappresentante dell'impresa che richiede il voucher**.
8. E' possibile presentare una sola richiesta per impresa è ammesso solo l'inoltro con modalità telematiche sopra descritte.
9. Non è ammessa la trasmissione di più domande di richiesta voucher con un unico invio.
10. Le domande inviate prima dell'avvio dei termini di presentazione e quelle inviate oltre la scadenza indicata non saranno prese in considerazione.



11. Per effettuare l'inoltro telematico delle domande di voucher e di rendicontazione è necessario indicare un indirizzo PEC presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura. Inoltre è obbligatorio indicare un indirizzo email non pec e di un numero di telefono per eventuali future comunicazioni in fase istruttoria.
12. La Camera di commercio di Cosenza è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi di natura tecnica.

#### **ART. 9– RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER**

1. La domanda di rendicontazione dovrà essere presentata entro il termine fissato dal Segretario Generale nell'ultima graduatoria di concessione. Le imprese risultanti ammesse nella concessione tuttavia potranno presentare la rendicontazione non appena effettuato l'investimento ed i relativi pagamenti. Anche l'istruttoria della rendicontazione è effettuata con graduatorie intermedie entro il termine ultimo di rendicontazione.
2. La domanda di rendicontazione, che potrà essere presentata solo dopo l'ammissione alla fase di concessione, con approvazione della graduatoria da parte del Segretario generale, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, esclusivamente con invio telematico, utilizzando il "Modello 2 - Rendicontazione delle spese", nel termine di rendicontazione. La procedura è la medesima prevista per l'inoltro del voucher edescritta nell'articolo 8, comma 6, con l'avvertenza che si dovrà agganciare la domanda al numero di protocollo assegnato alla domanda di concessione del voucher, che è il numero riportato nella graduatoria di concessione a fianco del nominativo del beneficiario.
3. Alla domanda di rendicontazione, prodotta come detto con Modello 2, devono essere allegati i seguenti documenti:
  - 3.1 Fattura elettronica da produrre nel formato pdf estratto dal sistema di fatturazione elettronica, completa del codice univoco del cliente e della ricevuta di trasmissione della stessa al SDI (sistema di interscambio della fatturazione elettronica)
  - 3.2 copia della bolla di trasporto
  - 3.4 Dichiarazione di Conformità dell'installatore, nella quale si dia evidenza della regolare esecuzione dell'impianto.
  - 3.5 Ricevuta di esecuzione del bonifico (non sono ammesse spese sostenute mediante assegni o contante) comprensivo del codice TNR o CRO accompagnato dall'estratto di conto corrente ufficiale di periodo completo intestato alla impresa rilasciato dall'istituto di credito a comprova dell'avvenuta esecuzione del bonifico. Non sono ammessi a pena di esclusione estratti scaricabili dai sistemi di home banking, liste movimenti seppure rilasciate dagli istituti di credito.**
4. Il cambio **fornitore è ammesso esclusivamente in fase di rendicontazione** per sopravvenute esigenze motivate, da dichiarare con apposita dichiarazione ex DPR 445/2000 del legale rappresentante con firma digitale, da inviare in allegato alla documentazione sopra prevista. Alla richiesta di cambio fornitore dovrà essere allegato il preventivo del nuovo fornitore.
5. In fase di rendicontazione è possibile presentare fatture per importi inferiori o **per investimenti che si differenzino rispetto al preventivo** esclusivamente per il **miglioramento tecnologico intervenuto** tra la concessione del voucher e la realizzazione dell'investimento. Tali motivazioni tecniche dovranno essere dichiarate dal legale rappresentante con apposita dichiarazione ex DPR 445/2000 da allegare alla documentazione sopra richiamata.
6. Non è ammesso in nessun caso il cambio relativo alla tipologia di investimento prevista in fase di concessione.

13. La Camera di commercio di Cosenza è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi di natura tecnica.

#### **ART. 10 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE**

1. Le domande di voucher e rendicontazione saranno istruite dall'Ufficio Crescita Competitività, Imprese e Made in Italy che procederà alla verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari e della correttezza formale della domanda.
2. L'istruttoria verrà effettuata sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle domande di voucher all'indirizzo di posta elettronica della Camera di commercio di Cosenza.
3. Nel corso dell'istruttoria, il responsabile del procedimento di cui all'art. 11, può richiedere, se necessario, alle imprese integrazioni relativamente ai documenti presentati che risultino incomplete in parti non essenziali, concedendo un termine perentorio di massimo 7 (giorni) giorni dalla ricezione della richiesta, per integrare. Decorso inutilmente tale termine, la domanda è dichiarata inammissibile.
4. La Camera si riserva di nominare una commissione con la presenza di esperti per la valutazione delle domande la cui istruttoria richieda competenze tecniche specialistiche.
5. Ove le disponibilità finanziarie fossero insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione del voucher sarà disposta secondo il predetto ordine cronologico.
6. In caso di incapienza dello stanziamento rispetto alle domande ammissibili, il voucher assegnato all'impresa che occuperà l'ultima posizione utile in graduatoria sarà proporzionalmente ridotto in base alle somme disponibili.

#### **ART. 11 - RESPONSABILE E TEMPI DEL PROCEDIMENTO**

1. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii., relativo al presente bando, è il Dott.ssa Graziella Russo. La casella di posta sulla quale inviare richieste di informazioni e la documentazione richiesta ad integrazione è la seguente: [versoleimprese@cs.camcom.it](mailto:versoleimprese@cs.camcom.it).
2. L'avvio del procedimento amministrativo inerente il presente Bando coincide con la data di protocollazione della domanda da parte della Camera di Commercio.
3. L'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato richiesta di finanziamento, sancito dalla Legge n. 241/1990 e s.m., è assolto di principio con la presente informativa.
4. Il procedimento di concessione/rendicontazione dell'assegnazione del voucher si conclude, di norma, entro 90 (novanta) giorni successivi alla data ultima di presentazione delle domande di concessione e di rendicontazione previste dal bando. Qualora l'Ente Camerale avesse la necessità di posticipare i tempi dei procedimenti per comprovate esigenze non imputabili alla propria responsabilità, ne darà comunicazione agli interessati.
5. La Camera di commercio di Cosenza si riserva la possibilità di determinare la chiusura anticipata del bando in ipotesi di esaurimento dei fondi a disposizione e l'eventuale riapertura dei termini per la presentazione delle domande nel caso di utilizzo solo parziale degli stessi.
6. La Camera di commercio di Cosenza si riserva altresì la possibilità aumentare la dotazione finanziaria del presente Bando nel caso si rendessero disponibili ulteriori risorse da destinare a tale tipologia di intervento.



7. La chiusura anticipata, l'eventuale riapertura dei termini o il rifinanziamento del bando saranno comunicati sul sito istituzionale dell'Ente [www.cs.camcom.it](http://www.cs.camcom.it).

8. Per quanto non previsto espressamente nel presente bando, si rinvia a quanto disposto dal regolamento generale per la concessione di contributi camerali.

#### **ART. 12 – CONCESSIONE E DINIEGO DEL VOUCHER**

1. Il voucher viene concesso con l'adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria finale delle iniziative ammesse, con l'indicazione del voucher camerale assegnato da parte del Segretario generale dell'Ente;
2. Il provvedimento di approvazione della graduatoria è pubblicato sul sito internet della Camera di commercio di Cosenza entro 90 giorni dalla chiusura del bando;
3. Con il medesimo provvedimento viene adottato il diniego nei confronti dei soggetti richiedenti non assegnatari del voucher;
4. La pubblicazione sul sito dell'ente vale quale notifica della conclusione del procedimento e dell'esito dello stesso;

#### **ART. 13 – ANNULLAMENTO E REVOCA DEL PRESENTE BANDO**

1. La Camera di commercio di Cosenza si riserva la facoltà di revocare, modificare o annullare il presente Bando pubblico, prima della scadenza dell'atto unilaterale di impegno, qualora ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti della Camera di commercio di Cosenza.
2. La presentazione delle domande a valere sul presente Avviso comporta l'accettazione di tutte le norme contenute nello stesso.

#### **ART. 14 - CONTROLLI**

1. La Camera di commercio di Cosenza provvede ad effettuare i controlli, secondo il disposto dell'art. 71 DPR 445/2000, circa la regolarità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000.
2. La Camera si riserva altresì di svolgere controlli su un campione pari al 2% delle imprese ammesse, verificando con sopralluogo concordato l'effettiva realizzazione degli interventi, anche avvalendosi di collaborazione con Enti, quali l'ARSAC.
3. Il voucher verrà revocato qualora sia accertato che il soggetto beneficiario non abbia realizzato gli investimenti agevolati o abbia reso dichiarazioni mendaci ovvero non abbia rispettato tutti gli obblighi previsti dal presente bando.
4. Nel caso in cui emerga la non veridicità delle dichiarazioni il Segretario generale provvede ad inoltrare denuncia di reato ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale alla competente autorità giudiziaria.
5. Il voucher camerale è revocato se il beneficiario vende o cede a terzi i beni o i servizi oggetto della spesa agevolata entro 5 anni dall'acquisto.
6. Qualora il voucher fosse oggetto di revoca da parte della Camera, il soggetto beneficiario dovrà restituire, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento del Segretario Generale di revoca

dell'agevolazione concessa, l'importo indebitamente percepito maggiorato dell'interesse legale in vigore maturato alla data di erogazione del contributo fino a quello di avvenuto rimborso.

#### **ART. 15 – NORMATIVA APPLICABILE**

1. Il voucher viene concesso applicando:

- Il Regolamento per la concessione di contributi della Camera di commercio di Cosenza
- Le vigenti disposizioni in tema di contributi pubblici, in tema di ritenute fiscali e ammissibilità delle spese sostenute e correttezza della documentazione contabile prodotta a rendicontazione delle spese.
- L'art. 52 Legge 234/20121 relativi alla istituzione del Registro Nazionale degli Aiuti di aiuti di Stato

#### **ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – DLGS 30 GIUGNO 2003, N. 196 E S.M.I. E REGOLAMENTO UE 2016/679(GDPR).**

##### **1. Titolare del trattamento**

Il titolare del trattamento dati è la Camera di Commercio di Cosenza con sede in Cosenza, via Calabria, 33 – 87100 Cosenza (“Titolare”). Il Titolare può essere contattato all'indirizzo pec [cciaa@cs.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa@cs.legalmail.camcom.it), tel. 0984 8151, sito internet [cs.camcom.gov.it](http://cs.camcom.gov.it).

##### **2. DPO – Data Protection Officer / RPD – Responsabile della Protezione dei Dati**

Al fine di tutelare al meglio i Suoi diritti e quelli degli altri individui di cui la Camera di Commercio di Cosenza tratta i dati personali, nonché in ossequio al dettato normativo (art.37 del GDPR), il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (nella traduzione italiana RPD, Responsabile della protezione dei dati personali).

I dati di contatto del DPO/RPD della Camera di Commercio di Cosenza sono i seguenti:

- indirizzo di posta elettronica certificata: [cciaa@cs.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa@cs.legalmail.camcom.it)
- indirizzo di posta elettronica ordinaria [dpo@cs.camcom.it](mailto:dpo@cs.camcom.it)
- recapito postale c/o Camera di Commercio di Cosenza – via Calabria,33 - CAP (87100)

##### **3. Finalità e base giuridica del trattamento**

Il trattamento dati personali viene effettuato per le seguenti finalità:

- 1) gestione dei bandi per l'assegnazione di contributi a cui l'interessato richiede di partecipare spontaneamente, nonché accertamento dei requisiti soggettivi e presupposti previsti dal bando o dalla vigente normativa in materia di contributi;
- 2) adempiere agli obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative comunitarie e/o extracomunitarie, permettere l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza dei dati e delle informazioni, in conformità a quanto disposto dalle normative vigenti e dalle Linee Guida emanate dalle autorità competenti;
- 3) adesione al servizio informativo dell'Ente e inoltre di comunicazioni informative e promozionali in



ordine alle attività, ai servizi, agli eventi e alle iniziative a vario titolo promossi dalla Camera di Commercio di Cosenza e/o da altri Enti del Sistema camerale.

Base giuridica del trattamento:

- a. di cui alla finalità 1) è l'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e, GDPR) ai sensi dell'art. 2 della legge 580/93 e ss.mm.ii.;
- b. di cui alla finalità 2), il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c, GDPR)
- c. di cui alla finalità 3) è il consenso (art. 6, par. 1, lett. a, GDPR) espresso dal soggetto interessato al trattamento dei propri dati personali, dichiarato mediante azione inequivoca (spunta) prevista nell'apposita sezione nella domanda di partecipazione al bando, in assenza della quale la procedura di rilascio del consenso non si perfezionerà.

#### **4. Trattamento di categorie particolari di dati e/o dati relativi a condanne penali e reati**

Si fa presente che il Titolare potrebbe procedere alla verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dall'impresa partecipante, anche mediante acquisizione di dati presso altri Enti pubblici e privati (in via meramente esemplificativa, Procura della Repubblica, Tribunali, Prefettura, Ordini Professionali, Enti di istruzione formazione, Anagrafe antimafia, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Cassa Edile competente territorialmente). Oggetto di tali verifiche potranno essere tanto dati di natura comune, quanto dati relativi a condanne penali e reati.

Il Titolare, inoltre, potrà trattare anche dati contenuti nella documentazione presentata dai soggetti partecipanti alla procedura e volta a comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando (tali dati potranno riguardare, in via meramente esemplificativa, fornitori e/o altri soggetti appartenenti all'organizzazione del richiedente o che comunque a vario titolo collaborano con la stessa).

Poiché per tali interessati risulterebbe sproporzionato rendere apposita informativa, la presente informativa ai sensi dell'art. 14, par. 5, lett. b) GDPR è portata a conoscenza del pubblico mediante allegazione al bando e pubblicata nel sito istituzionale della CCIAA.

#### **5. Natura del conferimento, tipologia dei dati e conseguenze dell'eventuale mancato conferimento**

I dati trattati dal Titolare saranno quelli da Lei forniti al momento della richiesta di partecipazione al bando per la concessione di contributi.

Denominazione dell'impresa, codice fiscale, partita IVA, sede, entità del contributo, documentazione per la rendicontazione, documentazione per il pagamento e la tracciabilità.

Tra i documenti richiesti in fase di rendicontazione sono compresi anche gli estratti conto di periodo completi

In ordine al par. 3 della presente informativa, il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità cui al punto 1



e 2, il mancato inserimento non consente di partecipare al Bando di assegnazione di contributi. Quanto, invece, alla finalità di cui al punto 3, il conferimento è facoltativo, senza alcuna ripercussioni in merito alla partecipazione del presente procedimento amministrativo.

I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa.

## 6. Modalità di trattamento

I dati saranno trattati da parte della Camera di Commercio esclusivamente per le finalità indicate all'art. 3 della presente informativa, principalmente con strumenti elettronici e memorizzati su supporti informatici.

Gli strumenti informatici del Titolare del trattamento non sono configurati e/o impiegati per definire o valutare il suo profilo o la sua personalità, oppure per analizzare le sue abitudini o preferenze, ma si limitano a trattare i dati tecnicamente indispensabili per l'erogazione del servizio da Lei richiesto, oltreché per finalità di garantire la sicurezza del sistema informatico adottato.

Alcuni dati personali saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Titolare, nei modi e nelle forme previste dalla legge (ad esempio disposizioni in materia di trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2013).

## 7. Categorie di destinatari

I dati personali sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente.

La CCIAA per i trattamenti di dati personali di cui alla presente informativa potrà avvalersi di Responsabili del trattamento, nominati ex art. 28 GDPR e rientranti nelle seguenti categorie

- società che erogano servizi tecnico-informatici;
- società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica;
- società del sistema camerale.
- soggetti cui la CCIAA ha affidato lo svolgimento dell'istruttoria di ammissibilità / ricevibilità della domanda e/o lo svolgimento delle verifiche in fase di rendicontazione.

Il Titolare del trattamento ha adottato adeguate misure di sicurezza al fine di preservare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali dell'Interessato ed impone ai Responsabili del trattamento analoghi obblighi in tema di misure di sicurezza.

I dati non saranno oggetto di alcun altro tipo di comunicazione o diffusione se non in esecuzione di espliciti obblighi normativi. In merito, i dati potranno, inoltre, comunicati agli istanti nell'ambito delle richieste di accesso civico, accesso civico generalizzato e accesso documentale, così come previsti e disciplinati dalla vigente normativa.

L'interessato potrà richiedere l'elenco completo dei responsabili in qualsiasi momento facendone richiesta al Titolare.

## 8. Trasferimento di dati verso paesi terzi





I dati personali non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea o ad organizzazioni internazionali.

La Camera di Commercio si impegna a non far transitare i dati anche in Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo.

Qualora ciò sia necessario, attraverso società di servizio IT e comunicazioni telematiche, incaricate e selezionate anche sulla base delle loro certificazioni e delle loro dichiarazioni in merito ad affidabilità e sicurezza nel trattamento dei dati, l'eventuale trasferimento all'estero deve risultare comunque in linea con la normativa europea in materia di protezione dei dati personali poiché effettuato sulla base dei meccanismi di garanzia previsti dagli artt. 45 (decisione di adeguatezza) e 46 (garanzie adeguate) GDPR e, in assenza di ogni altro presupposto, sulla base delle deroghe definite dall'art. 49 (deroghe in specifiche situazioni) GDPR. Tale trasferimento all'estero dei dati è attuato solo verso Paesi (o settori di questi) che sono stati oggetto di una decisione di adeguatezza e che, dunque, garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati personali, oppure sulla base di clausole contrattuali tipo validate da un'Autorità di controllo europea e conformi ai modelli proposti dalla Commissione con Decisione 2010/87/UE.

## 9. Periodo di conservazione

I dati personali raccolti, per la finalità di cui al punto 3 a) saranno trattati per il tempo strettamente necessario alle finalità connesse alla gestione del servizio richiesto, per il tempo necessario all'elaborazione dei risultati e mantenuti fino a 5 anni o fino a formale richiesta di cancellazione che equivale a revoca del consenso al trattamento, espressa nelle modalità previste in tutte le comunicazioni che saranno inviate agli utenti ovvero utilizzando i dati di contatto riportati in calce alla presente informativa.

Per la finalità di cui al punto 3 b) i dati saranno trattati fino ad una sua formale richiesta di disiscrizione dal servizio e successivamente per un periodo massimo di 15 giorni in ragione dei necessari tempi tecnici.

## 10. Diritti dell'interessato e forme di tutela

Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai parr. 1 e 2 della presente informativa.

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:

- il diritto di conoscere se la Camera di Commercio ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all'integrazione di quelli incompleti;
- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;
- il diritto alla limitazione del trattamento;
- il diritto di opporsi al trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano;
- il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca.

In ogni caso, ricorrendone i presupposti, Lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all'Autorità



garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).